TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931

Art. 5

Non sara' concessa l'estradizione: 1° per i delitti colposi; 2° per i delitti previsti esclusivamente dalle leggi sulla stampa; 3° per i reati esclusivamente militari, quando cioe' il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari; 4° per i delitti contro il libero esercizio di qualunque culto; 5° per i delitti politici o connessi con tali reati, salvo che il fatto incriminato costituisca principalmente un'infrazione alla legge penale comune. In questo caso, concessa l'estradizione, la consegua sara' subordinata all'impegno dello Stato richiedente che il fine o il motivo politico non concorreranno ad aggravare la pena. Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica dei fatti e' esclusivamente riservato alle autorita' dello Stato richiesto.

Versione in vigore dal 10 luglio 1932, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931
Estremi	Legge 3 giugno 1932, n. 682
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-fra-l-italia-ed-il-brasile-firmato-a-rio-de/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it